



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Servizio Studi e Gestione Dati
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Tel. 06/42133.1
Fax 06/42133.434
e-mail: bollettino@ivass.it
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. REGOLAMENTI.....	1
1.1 <i>REGOLAMENTI</i>	3
Regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013 Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	3
Regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013 Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di Garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.....	17
2. PROVVEDIMENTI IVASS	27
2.1 <i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i>	29
Provvedimento n. 9 del 22 ottobre 2013 Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private	29
Provvedimento n. 10 del 22 ottobre 2013 Modifiche alla tabella allegata al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006.....	31
Provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013 Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	33
2.2 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	34
Provvedimento prot. n. 51-13-000414 dell'8 ottobre 2013 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Bentos Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Bentos Assicurazioni S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Provvedimento	34
Provvedimento prot. n. 51-13-000418 dell'8 ottobre 2013 Allianz S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Allianz Investment Management Milano S.p.A. in Allianz S.p.A.. Provvedimento	35
Provvedimento prot. n. 51-13-000502 del 22 ottobre 2013 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Inclusioni di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile e corretto. Provvedimento	36
Provvedimento prot. n. 51-13-000504 del 22 ottobre 2013 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al trasferimento del portafoglio assicurativo da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Cattolica Previdenza S.p.A., da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.	37
Decadenza di Risparmio & Previdenza Società per Azioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo oggetto di trasferimento. Provvedimento.....	37

	Provvedimento prot. n. 51-13-000505 del 22 ottobre 2013	
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al trasferimento del portafoglio assicurativo da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.	38
	Decadenza di Risparmio & Previdenza Società per Azioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami oggetto di trasferimento. Provvedimento.	38
	Provvedimento prot. n. 51-13-000507 del 22 ottobre 2013	
	Assicurazioni Generali S.p.A.. Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società "Generali Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.". Provvedimento...	39
2.3	MODIFICHE STATUTARIE	40
	Provvedimento prot. n. 51-13-000376 del 1° ottobre 2013	
	Cardif Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....	40
	Provvedimento prot. n. 51-13-000449 dell'11 ottobre 2013	
	Cattolica Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento.	40
	Provvedimento prot. n. 51-13-000524 del 22 ottobre 2013	
	Aumento del capitale sociale di CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.....	41
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	43
3.1.	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	45
3.1.1	ORDINANZE	45
3.1.2	ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA	136
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	137

OMISSIS

4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	147
4.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	149
5.	ALTRE NOTIZIE	153
5.1	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	155
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG a Ergo Versicherung AG, società aventi entrambe sede in Austria.	155
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Nippon Insurance Company of Europe Limited a Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.....	155
5.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	156
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	156

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013

Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'articolo 9, comma 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229");

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"); in particolare, gli articoli 56, 57, 58 e 60;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), che trova applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 149 bis del codice di procedura civile e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'articolo 16 in tema di notifiche per via telematica;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, in particolare l'articolo 26, comma 3 che ha attribuito all'ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonché l'articolo 24, commi 1 e 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio

regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

VISTO il regolamento dell'ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006 concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

CONSIDERATA l'esigenza di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinata dal regolamento dell'ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, che pertanto viene abrogato, a seguito dell'istituzione dell'IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell'Istituto;

TENUTO CONTO degli esiti della consultazione pubblica;

VISTA la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta dell'8 ottobre 2013 con la quale è stato approvato il presente regolamento,

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Principi generali)
- Art. 3 (Procedura sanzionatoria)

CAPO II Avvio della procedura

- Art. 4 (Accertamento delle violazioni)
- Art. 5 (Mancanza di pregiudizio)
- Art. 6 (Contestazione delle violazioni)
- Art. 7 (Notifica dell'atto di contestazione)

CAPO III Fase istruttoria

- Art. 8 (Presentazione delle controdeduzioni, della richiesta di audizione e dell'istanza di sospensione)
- Art. 9 (Sospensione della procedura sanzionatoria)
- Art. 10 (Adempimenti relativi alla fase istruttoria)
- Art. 11 (Adempimenti in caso di pluralità di violazioni della stessa disposizione e misure correttive ai sensi dell'articolo 327 del decreto)

CAPO IV Fase decisoria

- Art. 12 (Decisione)
- Art. 13 (Irrogazione della sanzione)
- Art. 14 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)
- Art. 15 (Pagamento della sanzione)
- Art. 16 (Pagamento rateale della sanzione)
- Art. 17 (Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

CAPO V Accesso agli atti

- Art. 18 (Istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

CAPO VI Disposizioni finali

- Art. 19 (Ambito di applicazione)
- Art. 20 (Abrogazioni)
- Art. 21 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
 - a) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “procedimento sanzionatorio”: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo XVIII, Capi da I a VII, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle altre norme applicabili ai soggetti vigilati;
 - c) “soggetti vigilati”: le imprese di assicurazione e di riassicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e gli altri soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria dell'IVASS secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle altre norme di legge ad essi applicabili;
 - d) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 - e) “verifiche a distanza”: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell'IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dell'Istituto.

Art. 2 (Principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui al decreto e delle altre disposizioni di legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati.
2. La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione delle imprese, della

trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, della stabilità, efficienza, competitività e buon funzionamento del sistema assicurativo, della tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, dell'informazione e protezione dei consumatori nonché della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

3. La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; esse hanno non solo carattere affittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ma anche correttivo della lesione dello specifico interesse protetto.
4. L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l'archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di dissuasività al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita, di proporzionalità dell'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità dell'illecito, di oggettività per garantire l'omogeneità di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata e di trasparenza nei confronti dei soggetti vigilati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell'analisi documentale e dell'attività ispettiva.
5. Nelle sue valutazioni l'IVASS tiene altresì conto dell'inottemperanza a specifici richiami, ordini, divieti o di altri interventi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti vigilati, della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonché della collaborazione attiva dei soggetti medesimi con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità, espressione di lealtà e correttezza nei rapporti con l'Istituto e strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.

Art. 3 (Procedura sanzionatoria)

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
 - a) Avvio della procedura
 - accertamento delle violazioni;
 - contestazione delle violazioni;
 - b) Fase istruttoria
 - eventuale presentazione delle controdeduzioni e della richiesta di audizione;
 - valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti;
 - c) Fase decisoria
 - adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo costituito dall'ordinanza di ingiunzione o dall'archiviazione del procedimento;
 - notifica e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero comunicazione all'interessato dell'archiviazione del procedimento.
2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti sanzionatori e della fase istruttoria è così ripartita tra i Servizi dell'Istituto:

- a) Servizio Ispettorato: accerta e contesta le violazioni;
- b) Servizio Tutela del Consumatore: accerta e contesta le violazioni;
- c) Servizio Vigilanza Prudenziale: accerta e contesta le violazioni riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria sia dei procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal Servizio Ispettorato;
- d) Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istruttoria sia dei procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal Servizio Ispettorato riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi;
- e) Servizio Studi e Gestione Dati: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati;
- f) Servizio Sanzioni: cura la fase istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Tutela del Consumatore e valuta le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati dagli altri Servizi; predispose gli atti conclusivi di tutti i procedimenti sanzionatori dell'Istituto, formulando la proposta conclusiva di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.

CAPO II
Avvio della procedura

Art. 4
(Accertamento delle violazioni)

1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza, la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorità, l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce ulteriori elementi.
3. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
4. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
5. Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche – a distanza o ispettive – facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, può valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima verifica. In tal caso, l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell'ultima verifica.

Art. 5
(Mancanza di pregiudizio)

1. Ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del decreto, non si fa luogo alla contestazione degli addebiti nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 6
(Contestazione delle violazioni)

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
2. L'atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del decreto, entro il termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.
3. L'atto di contestazione contiene:
 - a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, da cui sia emersa la violazione;
 - b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
 - c) la descrizione della violazione;
 - d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - e) qualora vengano accertate, ai sensi dell'articolo 327 del decreto, più violazioni della stessa disposizione del decreto o delle norme di attuazione, l'indicazione degli adempimenti previsti dall'articolo medesimo ed il Servizio dell'Istituto al quale effettuare la relativa comunicazione;
 - f) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni nel termine di 60 giorni;
 - g) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione con istanza specifica, che può essere allegata alle memorie difensive, da presentare nel termine di 60 giorni;
 - h) limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto, l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare istanza di sospensione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del decreto stesso;
 - i) il Servizio dell'Istituto al quale devono essere indirizzate le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di cui alla lettera h);
 - j) il Servizio dell'Istituto responsabile del procedimento nonché quello presso il quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
 - k) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
4. L'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui al Capo VIII del Titolo XVIII del decreto non preclude l'apertura nei confronti dei medesimi soggetti della procedura sanzionatoria disciplinata dal presente regolamento, anche se riguardante gli stessi fatti.

**Art. 7
(Notifica dell'atto di contestazione)**

1. L'atto di contestazione è notificato secondo le modalità previste dall'ordinamento. In base all'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'IVASS. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, per i soggetti residenti all'estero, qualora la sede, la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica dell'atto di contestazione non è obbligatoria.
2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la notifica dell'atto di contestazione può essere effettuata in mani proprie del destinatario nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
3. La notifica dell'atto di contestazione può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

**CAPO III
Fase istruttoria**

**Art. 8
(Presentazione delle controdeduzioni, della richiesta di audizione e dell'istanza di sospensione)**

1. Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i soggetti destinatari possono esercitare il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati, nonché richiedendo, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti in audizione direttamente e/o attraverso propri rappresentanti, muniti di delega in caso di assenza dei soggetti destinatari. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
2. La competenza a ricevere le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 326 del decreto è così ripartita:
 - a) per gli atti notificati dal Servizio Tutela del Consumatore, le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 326 del decreto sono presentate al Servizio Sanzioni;
 - b) per gli atti notificati dal Servizio Ispettorato riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi, le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 326 del decreto sono presentate al Servizio Vigilanza Prudenziale;
 - c) per gli atti notificati dal Servizio Ispettorato riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi;
 - d) per gli atti notificati dal Servizio Vigilanza Prudenziale, dal Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi e dal Servizio Studi e Gestione Dati, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate ai Servizi medesimi.

3. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale e pertinente, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 20 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 i soggetti destinatari dell'atto di contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al Servizio competente secondo quanto previsto al comma 2. Le audizioni hanno luogo presso la sede dell'IVASS di norma nei 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta al Servizio competente all'istruttoria. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.
5. In base ai principi di separazione e autonomia del procedimento disciplinare rispetto alla procedura disciplinata dal presente regolamento, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ove interessati da ambedue i procedimenti anche per gli stessi fatti, presentano separati scritti difensivi e distinte richieste di audizione.

Art. 9

(Sospensione della procedura sanzionatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del decreto e limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 del medesimo decreto, i termini della procedura sanzionatoria possono essere sospesi fino a 90 giorni, su istanza formale dell'impresa nei cui confronti sia stato notificato l'atto di contestazione, nel caso in cui dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. L'istanza di sospensione è presentata al Servizio competente secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del presente regolamento entro il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 8 medesimo e contiene l'illustrazione dei fatti accertati, dei motivi sottostanti al sospetto di frode e del momento in cui l'impresa lo ha rilevato.
2. L'IVASS, valutati i fatti e le motivazioni esposte, può disporre la sospensione del procedimento sanzionatorio per un periodo non superiore a 90 giorni, decorrente dalla data in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione di accoglimento dell'istanza di sospensione.
3. Nel caso in cui l'impresa, alla scadenza del periodo di sospensione concesso, non dimostri di aver presentato querela o denuncia mediante invio all'IVASS della relativa documentazione, riprende il decorso del termine residuo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento entro il quale può presentare scritti difensivi e richiesta di audizione.
4. Nel caso in cui l'impresa dimostri, entro il periodo di sospensione stabilito, l'avvenuta presentazione della querela o della denuncia, i termini del procedimento sanzionatorio

restano sospesi dalla data di ricevimento da parte dell'IVASS della relativa documentazione e fino alla decisione definitiva che conclude il procedimento penale. Qualora l'impresa comunichi l'avvenuta presentazione della querela o della denuncia per fondato sospetto di frode prima della notifica dell'atto di contestazione, la sospensione è disposta con il medesimo atto e decorre dalla data della notifica stessa.

5. L'impresa trasmette all'IVASS, entro trenta giorni successivi alla data di formazione del giudicato penale, copia della sentenza o del diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale emesso nei confronti dei soggetti coinvolti. Ricevuto l'atto l'IVASS, in caso di sentenza o provvedimento di condanna dei soggetti medesimi, comunica all'impresa l'estinzione della violazione e del procedimento sanzionatorio. Nel caso di sentenza o provvedimento favorevole ai soggetti querelati o denunciati, i termini del procedimento sanzionatorio riprendono a decorrere dalla data di invio all'IVASS della comunicazione e dei documenti di cui al presente comma. Nel periodo residuo l'impresa può trasmettere gli scritti difensivi e la richiesta di audizione.
6. Per effetto della sospensione del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4, resta anche sospeso il termine previsto per la sua conclusione.

Art. 10
(Adempimenti relativi alla fase istruttoria)

1. Nell'ambito della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, i Servizi competenti:
 - verificano che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento sanzionatorio;
 - procedono all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento; alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonché del complesso delle informazioni raccolte, effettuano una ponderata valutazione degli addebiti contestati e della rilevanza delle violazioni;
 - curano la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio e consentono ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento.
2. Nel caso di atti di contestazione notificati dal Servizio Tutela del Consumatore, l'esame delle memorie difensive ove presentate, lo svolgimento dell'audizione ove richiesta e la verifica degli altri atti del procedimento sono curati dal Servizio Sanzioni.
3. Nel caso di atti di contestazione notificati da Servizi diversi da quello di cui al comma 2, l'esame delle memorie difensive ove presentate, lo svolgimento dell'audizione ove richiesta e la verifica degli altri atti del procedimento sono curati dai Servizi competenti, secondo quanto indicato all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Gli esiti degli adempimenti di cui al comma 3 sono riportati in una relazione motivata da trasmettere al Servizio Sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, contenente la descrizione dei fatti contestati, le argomentazioni difensive anche contenute nel verbale di audizione, le osservazioni del Servizio competente in merito alle controdeduzioni, le valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno delle

violazioni e gli elementi informativi aggiuntivi disponibili di cui tener conto anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell'archiviazione del procedimento. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione i medesimi Servizi trasmettono al Servizio Sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, una relazione motivata contenente le loro osservazioni in merito alle violazioni contestate ed eventuali ulteriori elementi informativi e valutativi di cui tener conto anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell'archiviazione del procedimento.

5. Nel caso di atti di contestazione notificati dal Servizio Tutela del Consumatore il Servizio Sanzioni, esaminate e valutate le memorie difensive ove prodotte, il verbale di audizione se presente e gli altri atti del procedimento, predispone il provvedimento conclusivo da sottoporre alla decisione contenente la proposta motivata di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.
6. Nel caso di atti di contestazione di cui al comma 3 il Servizio Sanzioni, esaminate e valutate le risultanze contenute nella relazione motivata dei Servizi competenti e verificati gli altri atti del procedimento, predispone il provvedimento conclusivo da sottoporre alla decisione contenente la proposta motivata di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.
7. Le unità organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio sono individuate come segue:
 - a) il Servizio Sanzioni per le violazioni di cui al comma 2;
 - b) il Servizio Vigilanza Prudenziale, il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi ed il Servizio Studi e Gestione Dati secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui al comma 3.

Art. 11

(Adempimenti in caso di pluralità di violazioni della stessa disposizione e misure correttive ai sensi dell'articolo 327 del decreto)

1. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dal Servizio Tutela del Consumatore ai sensi dell'articolo 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne dà comunicazione entro 60 giorni dalla notifica degli addebiti al Servizio Sanzioni il quale, se ritenuto necessario, trasmette gli atti del procedimento al Servizio Ispettorato affinché questo provveda, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. In tale ipotesi il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, una relazione recante gli esiti delle predette verifiche, il giudizio sulla idoneità delle misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi al Servizio Sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'atto medesimo che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il Servizio medesimo prosegue il procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

2. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dal Servizio Ispettorato ai sensi dell'articolo 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne dà comunicazione entro 60 giorni dalla notifica degli addebiti al medesimo Servizio il quale, se ritenuto necessario, provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. Il Servizio Ispettorato trasmette una relazione al Servizio competente per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, unitamente agli atti del procedimento, da allegare alla relazione motivata di cui al comma 4 del successivo articolo 10, contenente gli esiti delle verifiche effettuate in ordine all'adozione da parte del destinatario della contestazione delle misure correttive previste ed alla loro idoneità ad eliminare la disfunzione riscontrata, nonché gli eventuali rilievi formulati dal Servizio Ispettorato medesimo con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi al Servizio Ispettorato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il Servizio medesimo ne dà notizia al Servizio competente per l'istruttoria, trasmettendo gli atti ai fini del proseguimento del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; il Servizio competente ne informa il Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata.
3. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dagli altri Servizi dell'Istituto ai sensi dell'articolo 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne dà comunicazione entro 60 giorni dalla notifica degli addebiti ai Servizi medesimi i quali, se ritenuto necessario, trasmettono gli atti del procedimento al Servizio Ispettorato affinché questo provveda, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. In tale ipotesi il Servizio Ispettorato trasmette ai Servizi medesimi una relazione recante gli esiti delle predette verifiche, il giudizio sulla idoneità delle misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. La relazione motivata che i Servizi dell'Istituto trasmettono al Servizio Sanzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del presente regolamento riporta in allegato la relazione predisposta dal Servizio Ispettorato. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi ai Servizi competenti all'istruttoria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; i Servizi medesimi ne danno notizia al Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata.

CAPO IV
Fase decisoria

Art. 12
(Decisione)

1. La funzione decisoria è attribuita al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.
2. Il Direttorio integrato, acquisito, se ritenuto necessario, il parere dell'Ufficio Consulenza Legale per i casi di particolare complessità, adotta con ordinanza il provvedimento motivato conclusivo di irrogazione della sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento. Ove del caso, può richiedere supplementi d'istruttoria.
3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore nonché provvedimenti disciplinari ove si tratti di intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica dell'ordinanza di irrogazione della sanzione ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.

Art. 13
(Irrogazione della sanzione)

1. L'importo della sanzione, stabilito entro i limiti edittali previsti dalla legge, è fissato avendo riguardo ai criteri definiti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 326 del decreto.
2. In relazione alle singole fattispecie di illecito la gravità della violazione è valutata tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) la durata della violazione;
 - b) i casi di ripetizione della violazione;
 - c) le ipotesi in cui con un'unica azione od omissione sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
 - d) l'attività svolta dal soggetto sottoposto alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Istituto.

Art. 14
(Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)

1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente regolamento, il provvedimento di irrogazione della sanzione.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato per estratto nel Bollettino dell'IVASS con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate.

Art. 15
(Pagamento della sanzione)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante il pagamento in misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del procedimento, è effettuato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS l'avvenuto pagamento nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 16
(Pagamento rateale della sanzione)

1. Il destinatario della sanzione ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta all'IVASS – Servizio Sanzioni da presentare entro i termini di pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 del presente regolamento decorsi i quali l'istanza eventualmente presentata è rigettata con comunicazione inviata al richiedente.
2. Nel caso di accoglimento della domanda di rateizzazione la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero delle rate nelle quali è ripartita la somma dovuta, l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e le relative scadenze.

Art. 17
(Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

1. Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.

CAPO V
Accesso agli atti

Art. 18
(Istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

1. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, è riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso. Le richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
2. Per le violazioni contestate dal Servizio Tutela del Consumatore le istanze di accesso sono presentate al Servizio Sanzioni. Negli altri casi le istanze sono presentate al Servizio Vigilanza Prudenziale, al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi ed al Servizio Studi e Gestione Dati secondo le competenze previste all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. Le istanze di accesso sono presentate al Servizio competente con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la dicitura "*Procedimento sanzionatorio a carico di Atto di contestazione n. del – Istanza di accesso a documenti amministrativi*". Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli del provvedimento medesimo.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 19
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti già adottati.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.

Art. 21
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013.

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013

Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di Garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'articolo 16 in tema di notifiche per via telematica;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e n. 63 del 5 giugno 2013, recante il piano di riassetto organizzativo dell'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

CONSIDERATA l'esigenza di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari dettata dal regolamento dell'ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, che pertanto viene abrogato, a seguito dell'istituzione dell'IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell'Istituto;

TENUTO CONTO degli esiti della consultazione pubblica;

VISTA la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta dell'8 ottobre 2013 con la quale è stato approvato il presente regolamento,

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Oggetto e principi generali)
- Art. 3 (Procedimento disciplinare)
- Art. 4 (Accertamento dell'infrazione e contestazione degli addebiti)
- Art. 5 (Diritti dell'interessato)
- Art. 6 (Composizione del Collegio di garanzia)
- Art.7 (Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)
- Art. 8 (Adunanza delle Sezioni in seduta comune)
- Art. 9 (Incompatibilità ed astensione)
- Art. 10 (Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)
- Art. 11 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio)
- Art. 12 (Delibera del Collegio)
- Art. 13 (Conclusione del procedimento)
- Art. 14 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)
- Art. 15 (Termine finale del procedimento)
- Art. 16 (Ambito di applicazione)
- Art. 17 (Abrogazioni)
- Art. 18 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a) "Collegio": il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

- c) “Direttorio integrato”: il Direttorio Integrato di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- d) “funzionario incaricato”: il funzionario del Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
- e) “imprese”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- f) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- g) “Sezione del Collegio”: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.;
- h) “verifiche a distanza”: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell’IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dall’Istituto.

**Art. 2
(Oggetto e principi generali)**

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché l’organizzazione e il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell’interessato.

**Art. 3
(Procedimento disciplinare)**

1. Il procedimento disciplinare si articola come segue:
 - accertamento dell’infrazione;
 - contestazione degli addebiti;
 - eventuale presentazione, da parte dell’interessato, di reclamo avverso la contestazione degli addebiti, di scritti o memorie difensive;
 - eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;
 - trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all’uopo fissata, con valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta;
 - delibera del Collegio contenente proposta motivata al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati;
 - adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento;
 - notifica e pubblicazione, limitatamente ai provvedimenti di radiazione, del provvedimento conclusivo.

2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi è assegnata al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Art. 4

(Accertamento dell'infrazione e contestazione degli addebiti)

1. L'IVASS avvia il procedimento disciplinare nei casi in cui accerta, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza, la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari. L'acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti alle imprese di assicurazione e agli intermediari, ivi inclusi i soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.
2. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.
3. La contestazione degli addebiti all'interessato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data dell'accertamento dei fatti.
4. Il termine per la contestazione degli addebiti relativi alle infrazioni disciplinari emerse nell'ambito di verifiche ispettive decorre dalla data di sottoscrizione del verbale ispettivo; tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di informazioni e documenti ai sensi del comma 1 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.
5. Il termine per la contestazione degli addebiti relativi alle infrazioni disciplinari emerse nell'ambito di verifiche a distanza decorre dal momento in cui si è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.
6. Nel caso in cui l'attività di intermediazione venga esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società, accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell'eventualità che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 330, comma 2 del decreto, e dall'invito a partecipare al procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 5.
7. La contestazione degli addebiti può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.
8. L'atto di contestazione contiene:
 - a) il riferimento all'attività di vigilanza o alla documentazione da cui sia emersa la violazione;
 - b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
 - c) la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - d) l'indicazione dei diritti di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 6;

- e) l'indicazione del Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonché del funzionario incaricato, nell'ambito del suddetto Servizio, quale referente per il procedimento;
- f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

**Art. 5
(Diritti dell'interessato)**

1. L'interessato e la società di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di:
 - a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
 - b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
 - c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio.
2. Il termine per esercitare tali diritti è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 331 del decreto.
3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità previste dai Provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.

**Art. 6
(Composizione del Collegio di garanzia)**

1. Il Collegio è istituito presso l'IVASS ed è composto dal Presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di Cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto.
2. Al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'IVASS può disporre con proprio provvedimento l'articolazione del Collegio nel massimo in altre due Sezioni, con incremento fino a nove del numero complessivo dei suoi componenti.
3. Il mandato di ciascun componente del Collegio o Sezione ha durata quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

**Art. 7
(Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)**

1. Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Sezione di prima istituzione assume il Ruolo di Presidente del Collegio. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie di cui agli articoli 8 e 10, nonché, ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.
3. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:

- a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;
 - b) assicura l'uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.
4. Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente Regolamento che sono riferite all'operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.

Art. 8
(Adunanza delle Sezioni in seduta comune)

1. Nel caso di articolazione del Collegio in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione può proporre al Presidente del Collegio di cui all'articolo 7, comma 2, di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.
2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi ovvero un funzionario all'uopo delegato.

Art. 9
(Incompatibilità ed astensione)

1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Art. 10
(Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)

1. Il Collegio istituisce:
 - a) il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;
 - b) il registro dei verbali delle adunanze.
2. Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.
3. Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
4. Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, disciplinano la propria organizzazione e stabiliscono le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata.
5. Per l'espletamento delle attività di cui alle presenti norme è istituita, presso il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi, la Segreteria del Collegio di garanzia.

Art. 11

(Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio)

1. Il funzionario incaricato, verificata l'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell'adunanza di trattazione. La Segreteria fissa la data dell'adunanza sulla base del calendario di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'articolo 5, comma 2 e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame degli atti difensivi.
2. La data della adunanza è comunicata al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.
3. Dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei diritti di difesa indicati nell'articolo 5, il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi trasmette alla Segreteria il fascicolo del procedimento.
4. Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.
6. Il Collegio può richiedere al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi l'integrazione delle risultanze istruttorie; può altresì disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, nonché delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata. In entrambe le ipotesi il Collegio fissa il periodo per l'espletamento dell'integrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all'articolo 15 è sospeso.
7. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento.

Art. 12

(Delibera del Collegio)

1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'articolo 330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l'interessato.
2. Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.

3. La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Direttorio Integrato, o ai soggetti da questo delegati.

Art. 13
(Conclusione del procedimento)

1. Il Direttorio Integrato o i soggetti da questo delegati, ricevuta la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 8, comma 1, dalle Sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b) chiede al Collegio o alla Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 8, comma 1, alle Sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta; c) rimette la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta.

Art. 14
(Notifica e pubblicazione del provvedimento)

1. Il provvedimento adottato dal Direttorio Integrato, o dai soggetti da questo delegati, che conclude il procedimento disciplinare indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria ed è notificato all'interessato mediante lettera raccomandata dal Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.
2. Il provvedimento adottato dal Direttorio Integrato, o dai soggetti da questo delegati, che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.
3. La notifica del provvedimento che conclude il procedimento disciplinare può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.
4. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 15
(Termine finale del procedimento)

1. Fatte salve le legittime cause di sospensione come previsto, in particolare, dall'art. 11, comma 6, il procedimento disciplinare si conclude entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 4.

Art. 16
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti adottati.

**Art. 17
(Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

**Art. 18
(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI IVASS

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 9 del 22 ottobre 2013

Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209 – Codice delle assicurazioni private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, gli artt. 110 e 112, il primo dei quali, al comma 3, attribuisce all'IVASS la facoltà di elevare, con regolamento, i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni;

RITENUTA la necessità, in attuazione dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'art. 11, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, considerato che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel quinquennio 2008-2013 previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa è stato pari all'11,64%;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

- a) per ciascun sinistro, € 1.250.618;
- b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.875.927;

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l'iscrizione”

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 10 del 22 ottobre 2013

Modifiche alla tabella allegata al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006 n. 2 recante "Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP", ed in particolare la Tabella allegata;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IVASS approvato dal Consiglio nella seduta del 24 aprile 2013, come modificato nelle sedute del 5 e 10 giugno 2013 e del 12 settembre 2013;

VISTO il Regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del Codice delle Assicurazioni Private;

RITENUTA l'opportunità di sostituire la Tabella allegata al Regolamento ISVAP n.2 del 9 maggio 2006, adeguandola alle modifiche recate dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IVASS, con particolare riguardo allo spostamento della competenza in materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi dall'Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Sostituzione della Tabella Allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006)

1. La Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 è sostituita dalla Tabella allegata al presente Provvedimento.

**Art. 2
(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

**Art. 3
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 31 ottobre 2013.

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13;

VISTO il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2012 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,1%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 51-13-000414 dell'8 ottobre 2013

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Bentos Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Bentos Assicurazioni S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 15 aprile 2013 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Bentos Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Bentos Assicurazioni S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Bentos Assicurazioni S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 167 dell'8 ottobre 2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000418 dell'8 ottobre 2013

Allianz S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Allianz Investment Management Milano S.p.A. in Allianz S.p.A. Provvedimento.

Con lettera del 4 giugno 2013 Allianz S.p.A. e Allianz Investment Management Milano S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Allianz Investment Management Milano S.p.A. in Allianz S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Allianz Investment Management Milano S.p.A. in Allianz S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 169 del 08/10/2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000502 del 22 ottobre 2013

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile e corretto. Provvedimento.

Con comunicazione del 3 settembre 2013, successivamente integrata in data 26 settembre 2013 e 1 ottobre 2013, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, ha comunicato preventivamente l'intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a € 100 milioni, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell'impresa.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria dell'operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della stessa, si autorizza, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, l'inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell'impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 180 del 22 ottobre 2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000504 del 22 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al trasferimento del portafoglio assicurativo da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Cattolica Previdenza S.p.A., da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.

Decadenza di Risparmio & Previdenza Società per Azioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo oggetto di trasferimento. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta in data 5 luglio 2013, Cattolica Previdenza S.p.A. e Risparmio & Previdenza Società per Azioni hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo relativo al ramo VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Cattolica Previdenza S.p.A., da attuarsi mediante trasferimento del ramo d'azienda.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del suddetto decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio sopra descritto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 198 del suddetto decreto legislativo 209/2005, il trasferimento da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Cattolica Previdenza S.p.A. del portafoglio assicurativo relativo al ramo VI, da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.

Risparmio & Previdenza Società per Azioni decadrà, dalla data di effetto del trasferimento di portafoglio, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo trasferito.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 181 del 22 ottobre 2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000505 del 22 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al trasferimento del portafoglio assicurativo da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.

Decadenza di Risparmio & Previdenza Società per Azioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami oggetto di trasferimento. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta in data 28 giugno 2013, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e Risparmio & Previdenza Società per Azioni hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo relativo ai rami vita I, III, IV e V ed ai rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, da attuarsi mediante trasferimento del ramo d'azienda.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del suddetto decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio sopra descritto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 198 del suddetto decreto n. 209/2005, il trasferimento da Risparmio & Previdenza Società per Azioni a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa del portafoglio assicurativo relativo ai rami vita I, III, IV e V ed ai rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia, da attuarsi mediante trasferimento di ramo d'azienda.

Risparmio & Previdenza Società per Azioni decadrà, dalla data di effetto del trasferimento di portafoglio, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami trasferiti.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 181 del 22 ottobre 2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000507 del 22 ottobre 2013

Assicurazioni Generali S.p.A.. Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società "Generali Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.". Provvedimento.

Con lettera del 5 agosto 2013, successivamente integrata in data 20 settembre 2013, Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione, per il tramite della controllata Generali Investments S.p.A. della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società Generali Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, all'assunzione, per il tramite della controllata Generali Investments S.p.A. della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società Generali Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 182 del 22 ottobre 2013

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 51-13-000376 del 1° ottobre 2013

Cardif Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie . Provvedimento.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 1° ottobre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 12 settembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Cardif Assicurazioni S.p.A..

Le modifiche statutarie sono conseguenti all'operazione di fusione per incorporazione di BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. in Cardif Assicurazioni S.p.A., autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000209 del 6 agosto 2013, ed avranno effetto dalla data di efficacia della fusione. Le modifiche statutarie approvate riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale di Cardif Assicurazioni S.p.A. in "BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.", in forma abbreviata "Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A." ovvero "Cardif Vita S.p.A."

* * * * *

Provvedimento prot. n. 51-13-000449 dell'11 ottobre 2013

Cattolica Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 30 settembre 2013 Cattolica Previdenza S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 23 settembre 2013 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 6 (capitale sociale) dello statuto sociale.

La modifica statutaria deliberata riguarda l'eliminazione del terzo comma dell'art. 6 laddove, per effetto della delibera dell'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2008, è attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro cinque anni dalla data di iscrizione della citata delibera nel Registro delle imprese.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

* * * * *

Provvedimento prot. n. 51-13-000524 del 22 ottobre 2013

Aumento del capitale sociale di CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 23 ottobre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 25 settembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di CF Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da €17.000.000 a €23.000.000.

* * * * *

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 286 E del 2 ottobre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Solvency II</i> .
C 287 del 3 ottobre 2013.	Ricorso proposto il 28 giugno 2013 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda, concernente la mancata adozione delle misure necessarie all'attuazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (Causa E-11/13) (2013/C 287/11).
C 292 del 8 ottobre 2013.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7030 – TPG Opportunities CaixaBank/Servihabitat). Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 292/03).
C 294 E del 10 ottobre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Gender discrimination in setting insurance prices</i> .
C 294 E del 10 ottobre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Insurance contracts which discriminate against women</i> .
C 294 E del 10 ottobre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Border controls accompanied by a requirement to pay a toll; non-recognition of vehicle insurance in Cyprus</i>

<p>C 299 del 15 ottobre 2013.</p>	<p>Procedura di liquidazione – Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di apdrošinašanas akciju sabiedrību (AAS) «BALVA» (Lettonia). Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (2013/C 299/02).</p>
<p>C 306 del 22 ottobre 2013.</p>	<p>Provvedimenti di risanamento — Decisione di adozione di un provvedimento di risanamento riguardante l'impresa greca di assicurazione malattia «LA VIE» SpA Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (2013/C 306/07).</p>
<p>C 308 del 23 ottobre 2013.</p>	<p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7022 — Immochan/CNP Assurances/Galerie Commerciale de Kirchberg) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 308/06).</p>
<p>C 308 E del 23 ottobre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Protection of vulnerable consumers and the financial sector.</i></p>
<p>C 310 E del 25 ottobre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Introduction of the Tobin Tax and possible impact on savers and businesses.</i></p>
<p>C 310 E del 25 ottobre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Tobin tax - Transactions subject to the new EU tax.</i></p>

C 312 del 26 ottobre 2013.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7051 — Goldman Sachs/Hastings Insurance Group). Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 312/13).
L 287 del 29 ottobre 2013.	Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
C 316 del 30 ottobre 2013.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7044 - Blackstone/Goldman Sachs/Rothesay (2013/C 316/08).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG a Ergo Versicherung AG, società aventi entrambe sede in Austria.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza austriaca ha comunicato che in data 31 agosto 2013 Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG è stata incorporata da Ergo Versicherung AG, con conseguente trasferimento dell'intero portafoglio vita.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Nippon Insurance Company of Europe Limited a Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Nippon Insurance Company of Europe Limited a Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited, con effetto 15 ottobre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(Valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2010 lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
sett.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
sett.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,406	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
sett.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov.	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
dic.	4,542	4,542	2,725	2,75	3,407	4,00
2013 gen.	4,208	4,208	2,525	2,75	3,156	4,00
feb.	4,493	4,493	2,696	2,75	3,370	3,25
mar.	4,640	4,640	2,784	2,75	3,480	3,25
apr.	4,278	4,278	2,567	2,75	3,209	3,25
mag.	3,964	3,964	2,378	2,75	2,973	3,25
giu.	4,379	4,379	2,627	2,75	3,284	3,25
lug.	4,418	4,418	2,651	2,75	3,314	3,25
ago.	4,419	4,419	2,651	2,75	3,314	3,25
sett.	4,541	4,474	2,684	2,75	3,355	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

